

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 27/6/1996

COMUNE DI ARENZANO

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO TAXI

COMUNE DI ARENZANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI

CAPO I* - IL SERVIZIO TAXI

ARTICOLO 1- definizione del servizio

- 1- Per servizio pubblico di autovetture da piazza si intende quello che viene esercitato con autovetture munite di carta di circolazione per servizio da piazza, in conformità alle leggi in vigore, e di licenza comunale relativa per il trasporto di persone con o senza bagagliaio, e stazionanti a disposizione del pubblico nelle località all'uopo stabilite dal Comune stesso e munite di tassametro.

ARTICOLO 2- disciplina del servizio

- 1- il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento
- 2- eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 3- licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1- L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
- 2- ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3- Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 gennaio 1992 n° 21, articolo 7, comma 1, i titolari per l'esercizio del servizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. 8 agosto 1985 N° 443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- 4- Nei casi di cui al comma 3 punti b) e c) , è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza entro un anno. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della legge 15 gennaio 92 n° 21.

ARTICOLO 4 - Condizioni d'esercizio

- 1- in capo ad una stessa persona fisica è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Grazia Pisigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

- c) il cumulo di licenze da taxi con autorizzazione per servizio da noleggio è vietato anche alla cooperativa ed alle altre forme di associazione.
- 2- In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.
- 3- La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
- 4- Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1996 n° 21.
- 5- Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. all'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti deve essere allegata idonea documentazione riguardante l'iscrizione a ruolo nonché la posizione assicurativa e previdenziale anche in forma di autodichiarazione redatta ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Grazia Rizzigione)

ARTICOLO 5 - numero delle licenze

- 1- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a), della legge 15 gennaio n° 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n° 40/1994 e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10.

ARTICOLO 6 - riconoscibilità delle autovetture

- 1- per le autovetture di nuova immatricolazione o da immettere in servizio in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento il colore dovrà essere bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
- 2- Le autovetture adibite a servizio taxi, portano sul tetto in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

Sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale, gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro, entrambi di mm. 40 di base per 35 mm. di altezza, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

ARTICOLO 7 utilizzo autovettura diversa

- 1- Il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio autoveicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza per l'uso momentaneo di altra autovettura immatricolata taxi.

- 2- Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale al quale il richiedente, previa apposita istanza, dovrà dimostrare i titoli allo utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria ed il periodo presunto.
- 3- Durante il servizio, l'utilizzatore dovrà indicare sul veicolo il proprio numero di licenza in modo ben visibile e secondo le modalità indicate da apposito atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1- Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2- Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

ARTICOLO 9 - ambito territoriale di operatività del servizio

- 1- Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale, il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria, fino ai comuni limitrofi, serviti da strade carrabili
- 2- salva diversa esplicita indicazione del passeggero, è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

ARTICOLO 10 - commissione comunale per il servizio

- 1- Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed allo esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede entro un mese dall'approvazione del presente regolamento alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Sindaco o da un suo sostituto che la presiede.
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale
 - c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presente a livello locale
 - d) da un rappresentante designato dai tassisti
 - e) da un rappresentante dell'APT.
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.per i membri di cui ai punti c) d) e) f) dovranno essere indicati i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.
- 2- La Commissione delibera con la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Altresì, il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Rispigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

- 3- La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità decide il Presidente
- 4- Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 14 del presente regolamento
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati.
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 15 del presente regolamento e redige la graduatoria di merito.
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza
- 5- La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 6- quando per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche inevase elencate negli ordine del giorno rimasti inevasi.

CAPO II* - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

ARTICOLO 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

- 1- l'esercizio della professione di tassista è consentita ai cittadini italiani ed equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale
 - b) idoneità professionale
- 2- non soddisfa al requisito della idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.
 - b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio.
 - c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 N° 75.
 - d) sia stato dichiarato fallito.
 - e) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- 3- L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 25 Luglio 1994 N° 40.

ARTICOLO 12 - Accesso alla professione di tassista

- 1- l'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
- 2- Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Battistone)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

ARTICOLO 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

- 1- Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
- 2- Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici di cui all'art. 4 della Legge Regionale N° 40 del 25/7/94 con apposito bando di concorso per titoli, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e mediante affissione murale a cura della Giunta Comunale.

ARTICOLO 14 - Contenuti del bando

- 1- I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio dell'apposita Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento
 - f) schema di domanda di partecipazione al concorso

ARTICOLO 15 - Titoli oggetto di valutazione

- 1- Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma di legge regionale del 25 luglio 1994 N° 40 : punti 5
 - b) residenza nel comune al momento di pubblicazione del bando punti 5
 - c) iscrizione nelle liste di collocamento, 1 punto per ogni semestre fino ad un massimo di 8 semestri.
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da una impresa che gestisce autoservizi pubblici da piazza in qualità di conducente punti 2 fino ad un massimo di 8 semestri.
- 2- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3- Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza verrà assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 16 - Assegnazione e rilascio della licenza

- 1- La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento provvede all'assegnazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Neglione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

del titolo che verrà rilasciato con ordinanza del Sindaco.

- 2- Il rilascio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista, nonché della dimostrazione della proprietà o della disponibilità in leasing dell'autoveicolo.
- 3- All'assegnatario della licenza è vietato svolgere qualsiasi attività sia in forma autonoma che come dipendente incompatibile con quella di tassista così come definito dal presente regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 17 - Validità della licenza

- 1- La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
- 2- La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ARTICOLO 18 - Trasferibilità della licenza

- 1- Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni
 - b) aver compiuto sessant'anni
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia infortunio o per ritiro definitivo della patente
 - d) nel rispetto delle vigenti normative è consentito altresì il trasferimento della licenza al coniuge od ai parenti fino al 2° grado
- 2- Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso
- 3- Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza.
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento
- 4- Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Risigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

C A P O IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 19 - Caratteristiche delle autovetture

- 1- Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento e dalla normativa di legge vigente.

ARTICOLO 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

- 1- Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
- 2- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ARTICOLO 21 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

- 1- I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 2- Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio: per tali sistemi, l'attivante iniziale è tenuto ad estendere il servizio ai tassisti che lo richiedano e che concorrano alle spese.
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
 - d) il conducente durante le soste di servizio o in attesa di carico ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo destinate.

ARTICOLO 22 - Comportamento del tassista durante il servizio

- 1- Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria.
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato.
 - d) rispettare l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale.
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo.
 - g) adoperarsi per reperire gli opportuni servizi sostitutivi nel caso il taxi entri in avaria su strada extraurbana.
 - h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. *Graziano Mstigirome*)

IL PRESIDENTE
(*Ambrogio Pierfranco*)

- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri.
 - k) rilasciare, se richiesta, l'attestazione di pagamento per il trasporto effettuato.
- 2- Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve o diversi da quelli indicati dal cliente.
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.8 del presente regolamento.
 - c) portare animali propri in vettura
 - d) interrompere di propria iniziativa la corsa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
 - h) procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all'esterno del parcheggio taxi allo scopo di acquisire servizi
 - i) commutare le chiamate taxi su veicoli diversi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Guzzio Rigaglione)

ARTICOLO 23 - Comportamento degli utenti

- 1- Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati; nel rispetto dell'ordine di carico la scelta può operata solo nel caso in cui la prima autovettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque.
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della autovettura.
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito.
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada

ARTICOLO 24 - Sostituzione e collaborazione alla guida

- 1- I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio.
 - b) per chiamata alle armi.
 - c) per un periodo di ferie consecutive di 10 giorni fino ad un massimo di 30 gg. annui.
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida.
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
 - f) aspettativa.
- 2- i minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al compimento di un anno successivo all'età stabilita per il conseguimento del CAP
- 3- Chiunque sostituisca alla guida il titolare della licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento e della

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

iscrizione a ruolo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

- 4- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento che verificherà la loro rispondenza alle esigenze del servizio pubblico ed alla vigente normativa.
- 5- Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento e della iscrizione a ruolo di cui all'art. 12 del presente regolamento.
- 6- Al titolare della licenza, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno, i periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

ARTICOLO 25 - Interruzione del trasporto

- 1- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 26 - Trasporto handicappati

- 1- il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2- Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 27 - Tariffe

- 1- La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
- 2- Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa a base chilometrica.
- 3- indipendentemente da quanto stabilito dal presente regolamento, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, può stabilire tariffe fisse o a condizioni agevolate per percorsi determinati.
- 4- Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto sono approvate dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo in modo ben visibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Grazia Risigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

- 5- Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatto prendere visione all'utente.
Il carico e lo scarico dei bagagli non deve incidere sul costo totale della corsa.
- 6- Per i servizi extraurbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.

ARTICOLO 28 - Tassametro

- 1- Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità al suo impiego.
- 2- Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale, concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
- 3- Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
- 4- I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio; dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

ARTICOLO 29 - Impiego di tecnologie innovative

- 1- Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazione o sistemi frutto delle suddette tecnologie, contrasti o non sia contemplato dal presente regolamento, dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 30 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

- 1- Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Pignione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

ARTICOLO 31 - Pubblicità sulle autovetture

- 1- La pubblicità commerciale all'interno che all'esterno del veicolo è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione, fatte salve le norme di legge previste dal C.d.S. e sulla pubblicità

ARTICOLO 32 - Reclami

- 1- Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
- 2- All'interno da ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 33 - Addetti alla vigilanza

- 1- la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 Novembre 1981 N° 689.

ARTICOLO 34 - Idoneità dei mezzi al servizio

- 1- La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
- 2- La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 3- La vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, è rilasciata previo nulla-osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
- 4- Le procedure di cui ai commi 1) 2) 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 35 - Sanzioni

- 1- Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 N° 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Ristigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

o la revoca della licenza.

- 2- Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad una massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo.
 - b) violazione dell'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture.
 - c) violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 comma 3
 - d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea
 - e) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni
 - f) violazione dell'art. 12 comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo.
 - g) Violazione dell'art. 17, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione.
 - h) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 20 comma 2.
 - i) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 comma 1, punti c)-j)-k).
 - j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22 comma 2, punti da a) a g)
 - k) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri così come previsto dall'articolo 28 comma 3 e 4
 - l) pubblicità non conforme ai contenuti di cui all'art. 31 comma 1
 - m) mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.32 comma 2.
- 3- La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
- 4- Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della L.R. N° 40/1994.
- 5- Chiunque eserciti l'attività di tassista senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, comma 1, della L. N° 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della Legge Regionale N°40/94.
- 6- Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934 N° 383.
- 7- Quando l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido, al pagamento della sanzione.

ARTICOLO 36 - Rinuncia della licenza

- 1- Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Risigione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

ARTICOLO 37 - Sospensione della licenza

- 1- La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere la incolumità dei passeggeri trasportati.
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto.
 - c) violazione dei precetti di cui all'art. 21 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 26;
 - f) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 35, commi, 2,4,5;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio della attività di tassista.
- 2- La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3- La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 38 - Revoca della licenza

- 1- La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli artt. 3 - 11 - 12;
 - c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'art. 16, comma 3;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'art. 18;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 37;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse;
 - h) per aver immesso in servizio veicoli diversi da quelli con licenza.
- 2- La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. *Cruzio*)
(Chigi)

IL PRESIDENTE
(*Ambrogio Pierfranco*)

ARTICOLO 39 - Decadenza della licenza

- 1- La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20, comma 1;
- 2- La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 40 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

- 1- Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ARTICOLO 41 - Irrogazione delle sanzioni

- 1- Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 N° 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 42 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

- 1- Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II° della L.R. N° 40/1994 il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale di Arenzano in materia di servizi pubblici non di linea, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Genova.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Edgemon)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)